

**532. Regio decreto legge 5 dicembre 1938 n. 2115. Provvedimenti riflettenti la radiodiffusione differita di esecuzioni artistiche.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1938, n. 2115, ed in GU 7 febbraio 1939 n. 31. È entrato in vigore il 7 febbraio 1938, è stato convertito dalla legge 2 giugno 1939 n. 739, ed è stato abrogato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.*

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia  
Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1352, che reca norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche;

Visto il decreto 20 agosto 1928 del Ministero delle comunicazioni che stabilisce il regolamento per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche da luoghi pubblici;

Visto il Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la radiodiffusione differita a mezzo di registrazioni sonore delle esecuzioni artistiche in luoghi pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per la cultura popolare, di concerto con i Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

**1.** La radiodiffusione di esecuzioni artistiche da luoghi pubblici di cui all'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, è effettuata:

a) simultaneamente all'esecuzione,

b) ovvero in tempo successivo, a mezzo di registrazione su disco o nastro o con procedimenti analoghi.

In tal caso la radiodiffusione denominasi differita.

**2.** L'ente italiano audizioni radiofoniche è autorizzato a registrare su disco o su nastro o con procedimenti analoghi, ai fini della radiodiffusione, le esecuzioni di cui al precedente articolo.

**3.** Per la prima radiodiffusione effettuata nell'uno o nell'altro dei modi previsti dall'art. 1, l'ente italiano audizioni radiofoniche è tenuto a corrispondere agli aventi diritto il compenso di cui all'art. 4 del regio decreto legge 14 giugno 1928, n. 1352.

L'ente anzidetto ha facoltà di eseguire, oltre alla radiodiffusione di cui al precedente comma, una seconda radio diffusione mediante registrazione.

In questo caso l'ente concessionario è tenuto a corrispondere agli aventi diritto un compenso pari al 20 per cento di quello corrisposto per la prima radiodiffusione.

Mediante il pagamento dei compensi di cui ai commi precedenti, l'ente medesimo ha la facoltà di radiodiffondere da tutte le proprie stazioni simultaneamente, ovvero in tempi successivi da gruppi di stazioni. purché, in ogni caso, le radiodiffusioni avvengano entro dieci giorni dalla prima.

**4.** Nessun compenso è dovuto dall'ente italiano audizioni radiofoniche per le trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all'estero, effettuate per disposizione del Ministero della cultura popolare.

**5.** L'ente italiano audizioni radiofoniche è obbligato ad annullare e rendere inservibili, dopo l'uso, salvo disposizioni in contrario del Ministero della cultura popolare, le registrazioni di esecuzioni artistiche di cui ai precedenti articoli.

Con decreto del Ministro per la cultura popolare di concerto con gli altri Ministri interessati saranno stabilite le norme di cautela e riscontro per l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.

**6.** In caso di infrazioni agli obblighi di cui al presente decreto, l'ente italiano audizioni radiofoniche è passibile di una ammenda da lire 1000 a lire 2000.

L'ammenda è inflitta con decreto del Ministro per la cultura popolare su proposta dell'ispettorato per la radiodiffusione e la televisione competente ad accertare le infrazioni di cui al precedente comma.

Il provvedimento non è soggetto a gravame.

**7.** Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.